

**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

ha pronunciato la seguente

Presidente

Componente

Componente

**DECISIONE**

nella causa n. 55/2018 sul ricorso presentato dalla SSV PFALZEN SUDTIROLER AMATEUERSPORTVEREIN, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

contro

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- F.I.S.I. - COMITATO REGIONALE ALTO ADIGE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di:

- Presidente dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig.ra Gabriella Paruzzi;
- Segretario dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig. Massimiliano Pedrazza.

**Svolgimento del procedimento**

In data 3 agosto 2018 la SSV PFALZEN SUDTIROLER AMATEUERSPORTVEREIN proponeva ricorso ex art. 30 e segg. del Codice di Giustizia Sportiva e 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. contro la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la F.I.S.I. - COMITATO REGIONALE ALTO ADIGE, nonché nei confronti dei sigg.ri Gabriella Paruzzi e Massimiliano Pedrazza, rispettivamente quali Presidente e Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige del 10 giugno 2018, per chiedere:

- *"in via immediata ed urgente, sospendere l'efficacia ed esecutività dell' <Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige> sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige, datato 5 luglio*

2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo, sussistendone gravi motivi;

- accertare e pronunciare, per tutte le ragioni in atti, l'illegittimità, invalidità, nullità, annullamento e/o inefficacia dello <Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige> sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo, e, per l'effetto:

- accertare la validità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Alto Adige FISI in data 10 giugno 2018;

- comunque, accertare e dichiarare la perdurante mancata valida elezione del Presidente Regionale del Comitato Alto Adige FISI per il periodo 2018-2022 e disporre, e/o dichiarare la necessità, che si provveda alla urgente convocazione di una nuova assemblea elettiva del Presidente Regionale del Comitato Alto Adige FISI per il periodo 2018-2022, in forza di quanto previsto da artt. 17, comma 3, e 32, comma 13, dello Statuto nonché dagli artt. 45, commi 4 e 5, 88 e 90 ROF. Con adozione di ogni provvedimento opportuno, anche inibitorio, volto ad assicurare l'elezione dei competenti organi nel rispetto dello Statuto e delle norme applicabili;

- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”.

Il ricorso veniva trasmesso, ex art. 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., ai controinteressati, individuati nelle persone di Herman Ambach (Presidente Regionale del Comitato Alto Adige 2018-2022) e Helmut Senfter (candidato alla carica di Presidente Regionale del Comitato Alto Adige nel corso dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018), nonché nel Consiglio Regionale Comitato Alto Adige in persona del suo Presidente *pro tempore* e nei singoli Consiglieri allo stato titolari della carica, nei membri del Collegio degli Scrutinatori F.I.S.I. Alto Adige nominato per l'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, nei membri del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali F.I.S.I. Alto Adige, e nei membri della Commissione Verifica Poteri F.I.S.I. Alto Adige nominato per l'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018.

In data 18 settembre 2018 si costituiva la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, chiedendo:

*“in rito ed in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per carenza di elementi di pregiudizio diretto ed immediato e per carenza di interesse, come disposto dall’art. 34 del Regolamento di Giustizia FISI;*

*nel merito: rigettare le domande e le conclusioni tutte formulate dalla ricorrente per i motivi tutti esposti in narrativa”.*

All’udienza del 24 settembre 2018 comparivano per parte ricorrente gli avv.ti Pietro Greco e Matteo Ludovico Vitali e per la F.I.S.I. l’avv. Giovanni Diotallevi.

Il Tribunale, preliminarmente, ritenuta l’insussistenza di gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell’atto impugnato, respingeva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.

L’avvocato Greco esibiva gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate alle parti interessate/controinteressate a cui era stato trasmesso il ricorso introduttivo.

Su invito del Tribunale, le parti discutevano la causa, insistendo nelle rispettive istanze, eccezioni e conclusioni.

Il Collegio si ritirava in camera di consiglio. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

#### **Motivi della decisione**

Il Tribunale, preliminarmente, rileva che la F.I.S.I. - COMITATO REGIONALE ALTO ADIGE costituisce organo periferico della F.I.S.I. ai sensi degli articoli 31 e seguenti dello Statuto Federale e dell’art. 86 e seguenti del Regolamento Organico Federale e, in quanto tale, è sprovvista di soggettività giuridica tale da legittimarne l’autonoma presenza nel giudizio.

Al fine di valutare l’ammissibilità e il fondamento delle domande poste in ricorso occorre interrogarsi sulla natura dell’ *“Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti, del verbale dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FIS I Alto Adige”* sottoscritto il 5 luglio 2018 dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea Regionale del Comitato Regionale FIS I Alto Adige, oggetto di impugnazione, e sull’utilità che possa derivare alla ricorrente dall’annullamento (o, comunque, declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità) dell’atto medesimo.

Per fornire una risposta a tale quesito, occorre ripercorrere i fatti di causa, che sono pacifici in quanto oggetto di riscontro documentale e, comunque, non contestati.

I fatti originano dall’Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige del 10 giugno 2018 che, convocata in seduta elettiva, esprimeva i seguenti voti rispetto agli unici due

candidati alla Presidenza del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige: 53% a favore del Candidato Ambach Hermann; 47% a favore del Candidato Senfter Helmut.

In particolare, Ambach Hermann era Presidente uscente al secondo mandato consecutivo, dunque candidato per il terzo mandato.

E' bene evidenziare che nessuna contestazione viene sollevata dalla ricorrente, né è mai stata sollevata da altri possibili aventi diritto, in merito alla validità e genuinità dell'espressione della volontà del popolo elettorale del 10 giugno 2018: nessuna censura viene infatti prospettata in relazione alla regolarità delle candidature, delle operazioni di voto e di scrutinio delle schede.

All'esito della votazione e dello scrutinio dei voti, la Presidente dell'Assemblea elettiva, sig.ra Gabriella Paruzzi, preso atto che *“entrambi i candidati non hanno raggiunto la maggioranza necessaria prevista dal R.O.F. Art. 45 e cioè il 55% per il Presidente uscente essendo il 3° mandato e il 50% + 1 per il candidato Senfter”*, ed attesa *“l'impossibilità di ballottaggio, in quanto rimane un solo Candidato”*, ritenuta cioè l'inidoneità e insufficienza del risultato elettorale a dar luogo alla proclamazione di un vincitore, reputava che l'Assemblea dovesse concludersi con la presa d'atto di un *“nulla di fatto”* e che occorresse richiamare nuovamente gli elettori alle urne per rinnovare la votazione. In tal senso, pertanto, il verbale assembleare si concludeva con l'invito della Presidente Paruzzi al Comitato ad *“indire una nuova assemblea nei limiti previsti dal R.O.F.”* (cfr. doc. 2 F.I.S.I.).

Così disponendo, la Presidente Paruzzi, seguendo peraltro la linea interpretativa fino ad allora promossa dalla stessa F.I.S.I. (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), applicava alla elezione del Presidente Regionale la disciplina dettata per l'elezione del Presidente Federale dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale e dall'art. 45 del Regolamento Organico Federale, che dispongono:

Art. 17, comma 3, Statuto Federale: *“Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate .... per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% di voti validamente espressi.*

*Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata*

*contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi”;*

*Art. 45 R.O.F.: “E’ eletto al primo scrutinio Presidente della F.I.S.I. il candidato che ottiene la metà più uno dei voti presenti in Assemblea...”*

*Nel caso in cui un candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente Federale, potrà essere rieletto per il terzo mandato solo qualora raggiunga la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in Assemblea.*

*Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dovrà essere effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere...”*

Tali norme venivano ritenute dal Presidente dell’assemblea elettiva applicabili estensivamente anche alla elezione del Presidente Regionale sulla base di quanto disposto dagli articoli 32, comma 13, dello Statuto Federale e 88 e 90 del Regolamento Organico Federale che, rispetto alle Assemblee Regionali, dispongono:

*Art. 32, comma 13, Statuto Federale: “Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all’AF, in quanto compatibili”;*

*Art. 88 R.O.F. “ ... Per lo svolgimento dell’Assemblea, si applicano le norme previste per l’AF in quanto compatibili”;*

*Art. 90 R.O.F.: “Per la elezione degli Organi Regionali si applicano le norme relative all’elezione degli Organi Federali in quanto compatibili ...”.*

Senonché in data 19 giugno 2018, a pochi giorni dall’Assemblea, il Presidente F.I.S.I., nell’esercizio dei poteri di controllo di legittimità sulla elezione (o meglio, in questo caso, sulla “non elezione”) dei componenti gli organi regionali e provinciali di cui è portatore ai sensi dell’art. 21, comma 1, n. 19 dello Statuto Federale, essendo insorto un dubbio sulla correttezza della linea interpretativa fino ad allora promossa, interpellava il Segretario Generale del C.O.N.I. (cfr. doc. 3 F.I.S.I.) in merito alla esegesi delle norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico Federale in punto applicabilità, o meno, alla elezione del Presidente Regionale delle disposizioni sulla elezione del Presidente Federale laddove dispongono (per quanto qui interessa) che chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi sia immediatamente rieleggibile per il terzo mandato (così come per i mandati

successivi al terzo) solo se raggiunga la maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi (art. 17, comma 3, Statuto Federale).

Il Presidente F.I.S.I. evidenziava nella suddetta richiesta di chiarimenti al Segretario Generale del C.O.N.I. che una interpretazione in senso contrario all'applicazione di tali norme all'elezione del Presidente Regionale avrebbe infatti comportato la necessità di una rettifica del verbale dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige del 10 giugno 2018 e che, in tal caso, si sarebbe provveduto all' *“annullamento in autotutela del provvedimento di ratifica degli esiti della assemblea elettiva del Comitato Regionale da noi reso in costanza di un'interpretazione delle norme poi rivelatasi non corretta, per poi, immediatamente a seguire, procedere alla adozione di un diverso provvedimento fondato sulla corretta interpretazione delle norme, comunque da formarsi sulla scorta dei medesimi riscontri derivanti dallo spoglio delle medesime schede elettorali di cui all'assemblea regionale del 12 (rectius 10: n.d.r.) giugno u.s., debitamente raccolte e custodite (i.e con riesame delle medesime risultanze elettorali e senza necessità di dover procedere alla celebrazione di una nuova assemblea)”*.

Il Presidente F.I.S.I. evidenziava dunque che la eventuale rettifica del provvedimento del Presidente dell'Assemblea elettiva del 10 giugno 2018 sarebbe dovuta avvenire, nel caso di interpretazione del C.O.N.I. sfavorevole all'applicazione all'elezione del Presidente Regionale delle stesse norme sulla elezione del Presidente Federale, senza “toccare” la volontà assembleare così come espressa a seguito dello spoglio delle schede del 10 giugno, e dunque fermo il risultato del 53% a favore del Candidato Ambach Hermann e del 47% a favore del Candidato Senfter Helmuth.

Il Segretario Generale del C.O.N.I. riscontrava la suddetta richiesta di parere del 19 giugno 2018 con nota in pari data nella quale evidenziava *“l'inapplicabilità agli Organi Regionali delle disposizioni relative alla eleggibilità del Presidente Federale per solo effetto di un mero rinvio che ne prevede l'applicazione <in quanto applicabili>*.

*A conferma di quanto espresso si fa presente che i testi statutari di altre FSN lì dove hanno voluto stabilire l'applicazione della disciplina normativa relativa al Presidente federale lo hanno fatto prevedendola espressamente nell'articolato relativo all'eleggibilità degli Organi territoriali.*

Handwritten signature and initials in black ink, including a stylized signature and the initials 'PB' and 'A'.

*Al riguardo si evidenzia infine che in tal senso si è inoltre pronunciato il Collegio di Garanzia – Sezione Consultiva con parere n. 6 prot. N. 00771/17 del 6 settembre 2017 che si allega alla presente”.*

La risposta del Segretario Generale del C.O.N.I., letta in uno con l'allegato parere del Collegio di Garanzia, è di tenore inequivocabile.

In essa si spiega chiaramente che il generico rinvio, *“in quanto compatibili”*, alla disciplina sulla elezione degli Organi Federali operato dall'art. 90 del R.O.F. con riguardo alle elezioni degli Organi Regionali (art. 90 R.O.F.: *“Per la elezione degli Organi Regionali si applicano le norme relative all'elezione degli Organi federali, in quanto compatibili”*), non è idoneo né sufficiente a far ritenere applicabile alla elezione del Presidente Regionale la norma dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale, che prevede per *“chi ha coperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi”*, la possibilità di accedere ad ulteriori mandati consecutivi (*“per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi”*) a condizione di avere ottenuto *“una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi”*. Se lo Statuto avesse inteso prevedere un siffatto *“irrigidimento”* dei criteri di eleggibilità del Presidente Regionale richiedendo, al pari di quanto previsto per il Presidente Federale, dal terzo mandato in poi, il *quorum* rafforzato del 55% dei voti, lo avrebbe enunciato in modo espresso ed inequivoco, sulla scorta di quanto hanno fatto gli Statuti di altre Federazioni che, laddove hanno voluto dettare per l'elezione degli Organi Periferici una regolamentazione diversa e più stringente rispetto a quella concernente l'elezione degli Organi Federali, lo hanno fatto espressamente.

In tal senso si pone il richiamo effettuato dal Segretario Generale del C.O.N.I. al Parere n. 6 prot. N. 00771/17 del 6 settembre 2017 del Collegio di Garanzia, nel quale (cfr. doc. 6 fascicolo F.I.S.I.) viene appunto evidenziata la scelta legittimamente, ed espressamente, operata da altra Federazione di disciplinare diversamente, e in maniera più restrittiva rispetto alla elezione del Presidente Federale (per il quale, anche in quel caso, era previsto statutariamente l'obbligo di raggiungere il 55% dei voti a partire dal terzo mandato consecutivo in avanti), il ricambio dei vertici federali regionali o provinciali, attraverso la previsione, solo per questi ultimi, della *“impossibilità di candidarsi dopo avere svolto tre mandati consecutivi” tout court*.

Il Collegio di Garanzia dice di più, ritenendo legittima una eventuale diversa regolamentazione statutaria per l'elezione dei vertici federali a livello territoriale rispetto alla elezione dei vertici federali a livello nazionale *“alla luce dei differenti ruoli ricoperti dai vertici federali in ambito nazionale e locale (regionale e provinciale)”* e come espressione della *“autonomia dell'organismo di riferimento ... in considerazione del fatto che l'attività dei vertici delle strutture territoriali si svolge esclusivamente in ambito locale: regionale e provinciale”*.

Pertanto, conclude il Collegio di Garanzia, *“una lettura sistematica delle norme federali, che tenga conto della peculiarità e specificità delle funzioni e dei ruoli attribuiti ai vertici federali, rispettivamente in ambito nazionale e territoriale, sembra avvalorare l'idea che la disciplina dell'elezione dei soggetti a capo delle strutture territoriali risulta avere una propria ratio, espressione di autonomia e specificità. In definitiva, alla luce di simili considerazioni non paiono sussistere i presupposti per l'applicazione analogica della regolamentazione disposta per il Presidente federale, <in quanto compatibile>”*.

Dunque, il parere del Segretario Generale del C.O.N.I., letto in uno con l'allegato parere del Collegio di Garanzia, si compendia nella seguente sequenza logico-argomentativa: poiché la *ratio* sottesa all'elezione dei vertici federali in ambito locale (regionale e provinciale) è diversa da quella sottesa alla elezione dei vertici federali a livello nazionale, le singole Federazioni sono libere di prevedere criteri di eleggibilità del Presidente Regionale diversi rispetto a quelli che governano l'elezione del Presidente Federale; le Federazioni che hanno operato tale legittima scelta, lo hanno fatto mediante previsioni statutarie chiare ed esplicite (come ha fatto la Federazione oggetto del parere del Collegio di Garanzia); in mancanza di una chiara ed inequivocabile disciplina differenziata, non è sufficiente a far ritenere applicabile alla elezione del Presidente Regionale la norma dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale - dettata con riferimento a *“chi ha coperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi”* e che prevede la possibilità di *“elezione successiva a due o più mandati consecutivi”* a condizione di avere ottenuto *“una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi”* - il generico rinvio operato dall'art. 90 del R.O.F. alle norme sulla elezione degli Organi Federali *“in quanto compatibili”*; infatti, laddove lo Statuto Federale avesse voluto imporre anche per l'elezione del Presidente Regionale al terzo mandato consecutivo (ed oltre) il *quorum* rafforzativo del 55%, lo avrebbe detto, e dovuto



dire, espressamente; ciò che, invece, lo Statuto F.I.S.I. non ha fatto, per cui la norma dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale non trova applicazione alla elezione del Presidente Regionale, che pertanto non deve ritenersi assoggettato al *quorum* rafforzativo del 55% dei voti in caso di terzo mandato consecutivo (e oltre), essendo invece sufficiente l'ordinario 50% + 1 dei voti.

Pertanto, in conclusione, Ambach Hermann, Presidente Regionale al secondo mandato consecutivo e candidato al terzo, avendo ottenuto il 53% dei voti e quindi raggiunto la maggioranza ordinaria del 50% + 1 necessaria e sufficiente alla proclamazione del "vincitore", avrebbe dovuto essere proclamato dal Presidente dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISU Alto Adige del 10 giugno 2018 quale Presidente Regionale per il quadriennio 2018 – 2022.

Del resto, anche a voler astrarre dall'autorevole chiarimento fornito dal Segretario Generale del C.O.N.I., l'esame del combinato disposto delle norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico Federale non lascia spazi ad una interpretazione diversa da quella autorevolmente prospettata in tale nota.

L'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale, si apre con una norma di carattere generale: "*Il Presidente Federale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tale quorum è richiesto anche per le elezioni dei Presidente degli Organi Territoriali*". La seconda parte del medesimo comma 3, che è quella sopra trascritta e che ha dato origine al presente contenzioso, laddove richiede la maggioranza qualificata del 55% "*per l'elezione successiva a due o più mandati*", si riferisce al solo Presidente Federale ("*chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi ...*") e non anche al Presidente Regionale. Trattasi, in tutta evidenza, di norma di carattere speciale, derogatoria rispetto alla precedente regola generale. Ne consegue l'assoggettabilità della stessa ad un'attività di interpretazione autentica e letterale che esclude a priori qualsiasi tipo di applicazione analogica o comunque estensiva, stante il divieto espresso posto dall'art. 14 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile con riferimento alla legge speciale. Trattasi, quindi, in conclusione, di norma speciale insuscettibile di applicazione estensiva o analogica al Presidente Regionale, al quale deve pertanto ritenersi applicabile, anche "*per l'elezione successiva a due o più mandati*", la norma di carattere generale della prima parte del comma 3 dell'art. 17 dello Statuto, che richiede la maggioranza semplice del 50% + 1 dei voti.



L'art. 50, comma 4, dello Statuto Federale, laddove dispone che *“Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli organi di giustizia”*, avvalorata la suddetta interpretazione, sottolineando il carattere speciale e derogatorio della seconda parte del comma 3 dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale, dettata con esclusivo riferimento al Presidente Federale e con esclusione, pertanto, dei Presidenti Regionali.

Va da sé, pertanto, che il generico richiamo effettuato dagli articoli Art. 32, comma 13, dello Statuto Federale e 88 e 90 del R.O.F., relativi all'Assemblea Regionale ed all'elezione degli Organi Regionali, alle disposizioni sull'Assemblea Federale e sulla elezione degli Organi Federali *“in quanto compatibili”*, va letto come mera norma di chiusura, che non può in alcun modo scardinare il principio, inerente il sistema delle fonti del diritto, secondo cui è esclusa ogni possibilità di interpretazione estensiva o analogica di una norma di carattere speciale - qual è quella dettata dalla seconda parte dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale con riguardo al solo Presidente Federale - al di fuori dell'ipotesi strettamente tipizzata dalla norma speciale stessa.

In ragione di quanto sopra, deve ritenersi acquisito che il Presidente Regionale al secondo mandato, che si candidi per il terzo mandato, non necessita della maggioranza qualificata del 55%, essendo sufficiente la maggioranza del 50% + 1 dei voti validamente espressi. In tal senso milita l'autorevole parere espresso dal Segretario Generale del C.O.N.I., da leggersi in uno con l'allegato parere del Collegio di Garanzia, nonché, più in generale, l'interpretazione del combinato disposto delle norme federali.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra si colloca infine la legge 11 gennaio 2018 n. 8, entrata in vigore il 13 febbraio 2018, che ha modificato il D.l.vo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali introducendo il tetto massimo di tre mandati per il Presidente e i membri degli organi direttivi (in tal senso viene modificato l'art. 16 del D.l.vo 23 luglio 1999, n. 242) e prevedendo, in via transitoria, all'articolo 6, comma 4, che *“I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della*



*presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti”; laddove “l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242” prevede che il “presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”.*

La norma prevede cioè, in via eccezionale e transitoria, che i Presidenti in carica alla data del 13 febbraio 2018 e che a quella data abbiano già raggiunto il limite massimo introdotto *ex novo* dalla legge dei tre mandati, possano eccezionalmente svolgere un quarto mandato, ma in tal caso (e solo in tal caso) il Presidente uscente debba ottenere la maggioranza qualificata del 55%.

Ciò significa, *a contrario*, che il Presidente - anche Regionale - che alla data del 13 febbraio 2018 fosse al secondo mandato e che si candidi per il terzo (e ultimo mandato) non necessiti di una maggioranza qualificata del 55%, ma della maggioranza semplice del 50% + 1 dei voti validamente espressi.

Il sig. Ambach Hermann si trovava proprio nella situazione da ultimo rappresentata, essendo, alla data del 13 febbraio 2018, Presidente uscente al secondo mandato consecutivo, candidato per il terzo mandato: pertanto, il 53% dei voti ottenuto in occasione dell’Assemblea del 10 giugno 2018 era sicuramente, e a maggior ragione, idoneo a determinarne la proclamazione quale Presidente Regionale.

Tornando ai fatti di causa, preso atto di quanto rappresentato nella nota del Segretario Generale del C.O.N.I. del 19 giugno 2018 e del chiarimento interpretativo ivi espresso, il Presidente e il Segretario dell’Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige in data 5 luglio 2018 adottavano, dandone contestualmente ampia e trasparente comunicazione e diffusione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento elettorale e comunque interessati (Comitato Regionale FISU Alto Adige; Società e Associazioni sportive aventi diritto al voto affiliate al Comitato Regionale FISU Alto Adige; Candidati alla carica di Presidente Regionale sigg.ri Herman Ambach e Helmut Senfter; Candidati alla carica di Consigliere Laico Regionale; Candidati alla carica di Consigliere Atleta Regionale; Candidato alla carica di Consigliere Tecnico Regionale; Candidati alla carica di membro effettivo e membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale; Membri della Commissione Verifica

Poteri; membri del Collegio degli Scrutatori), l' *“Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti, del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige”* che costituisce oggetto della presente impugnazione (cfr. doc. 5 fascicolo F.I.S.I.).

In tale atto, dopo avere diffusamente illustrato il vizio interpretativo da cui era affetto l'atto presidenziale del 10 giugno 2018, per come riscontrato alla luce del chiarimento del C.O.N.I. che portava a ritenere, conclusivamente, idonea la quota del 53% delle preferenze ottenuta dal Presidente uscente Herman Ambach a determinarne la proclamazione a Presidente Regionale per il quadriennio 2018-2022, fermi dunque i risultati conseguiti nella sede elettorale del 10 giugno 2018, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Regionale procedevano, anche in applicazione, in quanto applicabili, dei principi della legge n. 241/1990 in relazione all'adozione di atti in autotutela, alla correzione del provvedimento presidenziale conclusivo della predetta assemblea elettiva in modo tale da garantirne la conformità al dettato normativo e quindi disponevano *“l'annullamento, o comunque la modifica”* del verbale sottoscritto il 10 giugno 2018 proclamando, sulla scorta dello scrutinio dei voti espressi in quella sede, l'elezione del sig. Herman Ambach quale Presidente del Comitato Regionale Alto Adige per il quadriennio 2018-2022.

L'atto riceveva la validazione del Consiglio Federale in data 20 luglio 2018 (cfr. doc. 7 fascicolo F.I.S.I.).

L'atto *“correttivo”* del 5 luglio 2018, oggetto della odierna impugnazione, ha senz'altro rappresentato esercizio del potere di autotutela volto a rimuovere i vizi di legittimità del provvedimento assunto dagli stessi Presidente e Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige il precedente 10 giugno 2018 e a ricondurre l'espressione della volontà della platea elettorale, in quella sede validamente e ritualmente formatasi, all'unico risultato lecito e possibile assumibile sulla scorta della corretta interpretazione ed applicazione del disposto normativo federale e statale, con funzione ripristinatoria della legalità.

In tal senso, esso si pone come atto - correttivo del precedente atto presidenziale - volto precipuamente non già - come impropriamente sostiene parte ricorrente - a *“sostituire”* la volontà dell'organo assembleare o ad *“annullare”* la *“delibera assembleare”*, ma, al contrario, a tutelare e preservare la volontà espressa dall'Assemblea in occasione del voto del 10 giugno



2018, estrinsecatasi nella manifestazione delle preferenze nella misura sopra indicata (53% a favore del candidato Ambach Hermann; 47% del candidato Senfter Helmuth).

Il punto è di rilievo centrale ai fini della soluzione della presente controversia.

Con il suddetto atto "correttivo", in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti, il Presidente e Segretario dell'Assemblea Regionale hanno operato un "intervento ortopedico" sul provvedimento assunto da essi medesimi il precedente 10 giugno, sanando i vizi che, rendendolo illegittimo, ne avrebbero determinato l'annullabilità. L'azione correttiva censurata da parte ricorrente non ha in alcun modo annullato o modificato l'espressione del voto popolare, ossia la "delibera assembleare" in cui si è sostanziata l'espressione del voto del 10 giugno 2018, ma anzi ha avuto come fine ed effetto quello di correggere un precedente atto presidenziale (e non, si badi, assembleare) che, esso sì, in quanto illegittimo, avrebbe impedito alla volontà popolare esprimersi nel voto del 10 giugno 2018 di produrre le conseguenze che la norma federale e statale sopra richiamate imponevano come uniche possibili: ossia la proclamazione di un vincitore della competizione elettorale, nella persona di Ambach Hermann.

L'azione correttiva si è posta, dunque, a presidio della delibera assembleare e a tutela della volontà espressa dall'Assemblea elettiva il 10 giugno 2018, e quindi, da ultimo, a difesa del principio di democrazia interna che l'art. 1 dello Statuto Federale colloca tra i principi cardine dell'ordinamento federale.

Peraltro l'azione correttiva del proprio precedente provvedimento è stata condotta dal Presidente e dal Segretario nella massima trasparenza e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (sia pur – e su questo cade la scure censoria della associazione ricorrente – in assenza di dialettica assembleare). Essi, infatti, hanno fatto precedere ed accompagnato tale intervento correttivo da un'attività istruttoria (la consultazione del C.O.N.I.) che ha consentito di rivelare senza incertezze il vizio da cui era affetto il provvedimento presidenziale originario, hanno operato con massima tempestività e comunque entro breve periodo dalla consultazione elettorale ed hanno condiviso tale intervento correttivo con tutti i soggetti interessati e con modalità tali da garantire la massima trasparenza del proprio operato, senza provocare osservazioni di sorta da parte di alcuno degli aventi diritto al voto e neanche del candidato alla Presidenza risultato perdente.



Ma, soprattutto, tale azione emendativa il Presidente e Segretario dell'Assemblea Regionale hanno posto in essere senza che essa possa rinvenirsi una qualsiasi volontà di esercizio di un'attività discrezionale.

Il provvedimento in oggetto, infatti, non è caratterizzato da alcuna discrezionalità amministrativa, ma è un atto vincolato, in quanto discendente direttamente dalla normativa federale e nazionale.

Per provvedimento vincolato si intende, come noto, quello necessitato *ab origine* sul piano del diritto, vale a dire un provvedimento che in base alla norma strettamente intesa non poteva che essere quello, risultando il proprio contenuto dalla corrispondenza del fatto a norma.

Ebbene, non rientra certo fra le scelte discrezionali del Presidente quella di decidere se, all'esito dell'espressione del voto popolare, proclamare l'elezione del Presidente, essendo la proclamazione un atto a contenuto vincolato: vincolato, da un lato, dalle risultanze della consultazione elettorale (fatto), dall'altro, dai criteri dettati dalla normativa federale e statale per l'eleggibilità degli organi federali (norma).

Il procedimento elettorale si snoda infatti attraverso una serie di operazioni vincolate e si conclude con un atto - la proclamazione degli eletti, appunto - che ha la funzione di accertare ed inserire nel mondo giuridico le risultanze del computo dei voti e, dunque, fatti (i voti espressi dalla compagine elettorale, rappresentativi della volontà della medesima) sui quali il Presidente dell'Assemblea elettiva non ha alcun potere di incidere unilateralmente con valutazioni di carattere discrezionale. Ci si trova, in sostanza, di fronte ad una attività del tutto vincolata che sfocia in un atto che, tendendo esclusivamente a consacrare l'esito dello scrutinio elettorale, non può costituire esercizio di potestà discrezionale e deve, al contrario, attenersi, oltretutto alla decisione assunta dagli aventi diritto al voto, alle specifiche conseguenze che il precetto normativo ne fa discendere.

L'attività decisoria e discrezionale è invece retaggio esclusivo dell'Assemblea, alle cui decisioni sono vincolate tutte le attività, successive all'espressione del voto, in cui si articola il procedimento elettorale. All'Assemblea infatti, e solo ad essa, "*spettano poteri deliberativi*" - ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto Federale, richiamato dal successivo art. 32, comma 13 (con riferimento all'Assemblea Regionale), nonché dell'art. 34 del R.O.F. richiamato dai successivi artt. 88 e 90 (con riferimento all'Assemblea Regionale). Essa solo è chiamata ad esprimere la volontà degli aventi diritto al voto.



Le attività successive all'espressione del voto popolare si compendiano, invece, in una sequenza di attività a contenuto vincolato: così, gli Scrutatori "*controllano le votazioni, effettuano verifiche, e ne trasmettono per iscritto i risultati al Presidente*" dell'Assemblea elettiva, procedendo allo "*spoglio delle schede*"; e il Presidente "*proclama i risultati delle singole votazioni*" con l'ausilio del Segretario che "*cura la compilazione del verbale*" (art. 38 R.O.F.).

Ne consegue che l'adozione dell'atto emendativo del 5 luglio 2018 è una azione dal contenuto vincolato. Né il fatto che tale provvedimento incida sul precedente atto presidenziale conclusivo dell'assemblea elettiva del 10 giugno vale ad inficiare tale conclusione, posto che il "nuovo" provvedimento si limita a sostituire il precedente e a emendare il vizio di legittimità riscontrato, mantenendo pertanto i caratteri dell'atto vincolato. Proprio in virtù di quanto sopra, ossia della necessaria ed imprescindibile aderenza dell'atto di proclamazione all'espressione del voto popolare, da un lato, e al dettato normativo nel significato chiarito dal Segretario Generale del C.O.N.I. – ed unico possibile, come spiegato, dall'altro, l'azione correttiva oggi censurata si pone non già (come erroneamente si duole parte ricorrente) come azione sostitutiva della volontà presidenziale alla volontà assembleare, ma, al contrario, come doverosa azione di salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale, al fine di consentire alla stessa di produrre gli effetti imposti dalla norma, viceversa preclusi dal precedente atto viziato.

In tale contesto, parte ricorrente non avrebbe potuto apportare nuovi elementi di giudizio in un eventuale procedimento emendativo svoltosi in forma assembleare (giacché, sostanzialmente, le censure mosse da parte ricorrente sono riconducibili, in buona sostanza, all'assenza di dialettica assembleare nella formazione del provvedimento di correzione) e non avrebbe pertanto potuto indurre all'adozione di un provvedimento di diverso tenore rispetto a quello adottato con l'atto oggi impugnato.

In tal senso il ricorso è carente sotto il profilo dell'interesse ad impugnare ovvero, prendendo a prestito i principi formati nella consolidata giurisprudenza amministrativa, non risulta sorretto dalla dimostrazione del superamento della c.d. prova di resistenza, ovverosia della prova che, in relazione alle specifiche censure formali dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, alla ricorrente.



Posta, infatti, l'interpretazione della norma federale e nazionale, unica possibile, come anche dispiegata dall'eloquente chiarimento rilasciato dal Segretario Generale del C.O.N.I., vista pertanto la indubitabile idoneità e sufficienza del 50 + 1% dei voti a determinare la proclamazione di Ambach Hermann quale Presidente Regionale per il quadriennio 2018-2022, l'eventuale sussistenza dei vizi formali denunciati dalla ricorrente non potrebbe in alcun modo influire sul contenuto sostanziale del provvedimento di proclamazione adottato in sede correttiva.

Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza amministrativa anche nel giudizio elettorale, ove *“il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti tutte le volte in cui l'illegittimità denunciata non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, con la sola esclusione delle ipotesi in cui le contestazioni riguardino la violazione di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio (da ultimo, T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. II, 10 aprile 2014, n. 1097, e T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 marzo 2012, n. 296)”* (T.A.R. Pescara, sez. I, 25/07/2014, n. 364) e, per analogia, è meritevole di applicazione anche nella presente fattispecie.

Tale principio ha trovato consacrazione nell'ordinamento statale nell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che se, al primo comma, conferma la regola che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza si espone all'azione di annullamento, al secondo comma descrive talune ipotesi in cui il provvedimento amministrativo, pur non rispondendo al paradigma di legge, non può essere annullato.

Ricorrono tali ipotesi, per i provvedimenti a carattere vincolato, nei casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti che non hanno avuto alcuna incidenza sul contenuto dispositivo del provvedimento, tanto da risultare palese che quest'ultimo non avrebbe potuto essere dissimile quand'anche fossero state osservate puntualmente le norme violate. Il privato, cioè, non ha interesse a far valere un vizio che non ha influito sul contenuto dispositivo del provvedimento quando la vittoria che otterrebbe attraverso la caducazione di quell'atto sarebbe una vittoria apparente e meramente provvisoria, in quanto l'Amministrazione potrebbe riadattare un atto, emendato dal vizio procedimentale, ma avente lo stesso contenuto di quello annullato.



Quella del privato sarebbe, in altri termini, una “vittoria di Pirro”, perché dal giudicato di annullamento deriverebbe solo un effetto caducatorio, ma nessun utile effetto conformativo ai fini del riesercizio del potere amministrativo.

La norma, come rivela la sua formulazione, è indirizzata al giudice, perché introduce un suo potere-dovere decisorio aggiuntivo, ossia il potere-dovere di valutare nel merito la fondatezza dei motivi di impugnazione e di mettere in relazione l'ipotetico effetto di annullamento con la manifestazione sostanziale dell'azione amministrativa.

Conclusivamente, in applicazione del principio universale dell'interesse ad agire/ad impugnare, ed altresì in applicazione analogica (vista l'identità della fattispecie) del secondo comma dell'art. 21-octies della legge 241/1990, che di tale principio rappresenta una tipizzazione nel contesto del procedimento amministrativo ed elettorale, questo Tribunale ritiene che anche nell'ipotesi in cui l'atto impugnato dalla ricorrente fosse affetto dai vizi formali denunciati (vizi che attengono alla lamentata carenza di attribuzione e/o incompetenza, all'assenza di dialettica assembleare, all'eccesso di potere, all'omessa sottoscrizione dell'atto da parte degli scrutatori: vizi, tutti questi, sostanzialmente riconducibili sotto il “cappello” della omessa consultazione assembleare), tali vizi non sarebbero idonei a determinare la pronuncia di illegittimità e/o l'annullamento del provvedimento correttivo del 5 luglio 2018, trattandosi di vizi inidonei a modificare lo scopo del provvedimento di proclamazione del vincitore della competizione elettorale o ad alterare il contenuto dispositivo e la formazione del provvedimento medesimo, stante il carattere vincolato dell'atto e l'esigenza imperativa della sua aderenza al fatto (espressione del voto assembleare del 10 giugno 2018) e al disposto normativo.

Analoghe conclusioni devono essere assunte in relazione alla censura di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela alle parti interessate, che ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 21 octies non può dar luogo all'annullamento dell'atto “*qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*”, e considerato peraltro che, nella fattispecie, del procedimento correttivo è stata data - come detto - ampia, circostanziata e diffusa comunicazione a tutti gli interessati.

In conclusione: anche nell'ipotesi in cui l'atto impugnato fosse affetto dai vizi procedurali e di forma denunciati da parte ricorrente, sostanzialmente e riassuntivamente riconducibili

all'adozione del provvedimento correttivo in assenza del contraddittorio assembleare, il suo annullamento non produrrebbe alcun vantaggio concreto per parte ricorrente, atteso che una eventuale rinnovazione del procedimento di autotutela nelle forme auspiccate dalla ricorrente non produrrebbe altro effetto se non quello di confermare il contenuto dell'atto promulgativo assunto il 5 luglio 2018, siccome recante l'unico contenuto dispositivo possibile in applicazione della norma federale e statale.

Di certo, comunque, gli eventuali vizi formali da cui dovesse essere affetto l'atto impugnato non sono tali da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto validamente e regolarmente espresso all'Assemblea del 10 giugno 2018: trattasi, cioè, di vizi che, se anche in ipotesi sussistenti, non potrebbero certo comportare l'annullamento delle operazioni elettive del 10 giugno 2018 e, soprattutto, del risultato elettorale espresso in quella sede, in quanto si tratterebbe di vizi da cui non deriverebbe, comunque, alcun effetto pregiudizievole sulla libera espressione del voto e tali da determinare l'esigenza di una ripetizione della consultazione elettorale.

Ed, anzi, sotto quest'ultimo profilo, proprio l'accoglimento della domanda della ricorrente, tesa alla conferma *in toto* del verbale di assemblea del 10 giugno 2018 e quindi alla rinnovazione delle elezioni, comporterebbe l'effetto abnorme ed antigiuridico di invalidare e travolgere la volontà popolare regolarmente, genuinamente e validamente espressa il 10 giugno 2018, rispetto alla quale, come detto in esordio alla presente pronuncia, nessuno ha sollevato contestazioni riguardanti la violazione di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio, e si tradurrebbe in una lesione del principio democratico su cui si fonda l'ordinamento federale, di cui l'espressione del voto assembleare costituisce manifestazione primaria. L'atto promulgativo, atto vincolato al rispetto della volontà popolare e della legge, che nella fattispecie non potrebbe avere contenuto diverso da quello adottato il 5 luglio 2018, quand'anche affetto da vizi formali e procedurali non potrebbe in alcun modo produrre l'effetto di travolgere la volontà popolare, essendo anzi esso stesso depositario del compito di "cristallizzare" nel mondo giuridico l'espressione della volontà popolare in applicazione della normativa federale e statale.

Il ricorso è inammissibile e deve quindi essere respinto per i motivi sopra esposti.



Vista la complessità della questione trattata, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

*“Il Tribunale respinge il ricorso. Spese compensate.”*

Milano, 24 settembre 2018

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

